



1.2.01.09

1° ottobre 2020

Ordinanza municipale concernente l'organizzazione del personale educativo dell'Asilo nido comunale

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- La Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie)
- Il Regolamento della legge per le famiglie
- Il Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Mendrisio

emana

le seguenti disposizioni concernenti l'organizzazione ed il conteggio delle ore del personale educativo dell'Asilo nido comunale.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza si applica al personale educativo dell'Asilo nido comunale. Essa disciplina l'organizzazione del lavoro ed il conteggio delle ore lavorative del citato personale.

Art. 2 Principi generali

Deve essere garantito il servizio alla cittadinanza durante l'orario d'apertura dell'Asilo nido. Deve essere garantita la presenza del personale educativo in conformità alla Legge per le famiglie (rapporto numerico personale educativo presente/bambini).

CAPITOLO 2

Organizzazione

Art. 3

Il personale educativo dell'Asilo Nido Comunale può essere assunto a percentuali ridotte.

Art. 4 Turni di lavoro

La pianificazione dei turni di lavoro di educatori/trici è in funzione delle presenze dei bambini, ed è uno strumento di lavoro fondamentale per rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei bambini accolti.

Per esigenze di servizio (assicurare il più possibile la continuità educativa ai bambini) il lavoro delle educatrici può essere pianificato su 5 giorni lavorativi.

La pianificazione dei turni di lavoro può dover essere modificata, anche mensilmente, nel corso dell'anno.

I turni possono essere comprensivi di una pausa o invece continuati.

Art. 5 Pasto educativo

Il pasto delle educatrici è compreso e riconosciuto nell'orario di lavoro.

Questo vale anche se in alcuni casi l'educatrice non mangerà con i bambini.

CAPITOLO 3

Conteggio delle ore

Art. 6 Conteggio ore riunione

Sono definite "ore riunione", e conteggiate come tali, le ore di riunione effettive mensili. Ne possono essere conteggiate al massimo 6.

Possono essere conteggiate più di 6 ore, a titolo eccezionale, nel caso l'educatore/trice segua un'allieva o famiglie il cui figlio sia stato accolto nei posti di protezione.

Pure i colloqui con i genitori, se non possibili nelle ore di lavoro pianificate, sono considerati "ore riunione".

Non è possibile maturare "ore riunione" nelle giornate di vacanza.

Le "ore riunione" sono convertite in vacanza fino a 2 settimane supplementari, per un massimo di 6 settimane di vacanza all'anno.

Art. 7 Ore supplementari educative

Sono definite "ore supplementari educative" le ore di lavoro che eccedono il monte ore (orari pianificati sulla base della turnistica).

Le "ore supplementari educative" potranno essere recuperate qualora le esigenze del servizio lo permettano, previa richiesta al/la responsabile.

Il/La responsabile può pianificare i recuperi "ore supplementari educative" anche il giorno stesso.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 8

Per tutto quanto non previsto nella presente ordinanza fanno stato le disposizioni del ROD della Città di Mendrisio.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2020.

Adottata con risoluzione municipale n. 13281 del 9 giugno 2020.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020.

Il Municipio